

Adunanza del 19 gennaio 1916

Presiede il Vice Presidente Magaldi: sono presenti i Consiglieri Trando e Beneduce; il Direttore Generale Tocci: assiste giustificato il Consigliere Segretario Rosmini: funge da Segretario il Consigliere Beneduce.

- 1° Lavori di riparazione al locale da adibirsi ad uso dell'ufficio IX nello stabile dell'Istituto al corso Umberto I° n° 380.

Il Direttore Generale riferisce intorno ai lavori di riparazione dei locali da adibirsi ad uso dell'ufficio IX, nello stabile dell'Istituto al Corso Umberto I° N° 380.

In adunanza del 28 dicembre scorso, il Comitato permanente di amministrazione approvò il passaggio dell'ufficio IX della Direzione Generale dal locale di proprietà privata che ora occupa in Piazza Santi Apostoli, all'appartamento che trovasi disponibile al 2° piano dello stabile di proprietà dell'Istituto al Corso Umberto I° N° 380.

Il tecnico Sig. Guerra ha proceduto alla verifica ed alla stima dei lavori di riparazione e di adattamento che occorrono nel nuovo locale, e ne ha presentati, insieme

a sua relazione, e presentarsi che qui si uniscono.

La spesa complessiva per tali lavori sarà di L. 11875, in compenso l'impianto nell'appartamento di un termofono per il riscaldamento dei locali.

Questi erano occupati dalla Direzione Generale dei Telefoni che li riscaldava con stufe a legno di sua proprietà. Anche i locali dell'Ufficio IV ora sono riscaldati con stufe a legno e con stufe a carbone; ma la relativa spesa è ingente, e grave è il pericolo di incendio essendo le stufe distribuite nelle varie camere.

Con l'impianto del termofono che importerà la spesa di L. 4400, si avrà il massimo vantaggio della sicurezza, della pulizia e anche della economia quando i tempi saranno divenuti normali.

Koj

La relazione del tecnico giustifica e sufficientemente la spesa proposta; ed è indiscutibile che se l'appartamento in discorso avesse dovuto essere preparato per affitto a privati, poiché ora non si trova in istato locativo, la spesa di rinnovazione dei locali, a cominciare dai pavimenti, ora tutti rattessati fino ai soffitti, sarebbe salita ad una cifra di gran lunga superiore a quella come sopra preventivata per renderli atti ad essere occupati dall'Ufficio IX.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione



del Direttore Generale, e avuto conoscenza della necessità di più ampi lavori di adattamento nello stabile sopra indicato, sospende di deliberare in merito all'impianto del termosifone e fa invito al tecnico dell'Istituto di provvedere ad una revisione del preventivo di spese, in guisa che queste possano essere contenute entro i limiti di L. 5000. - Intougra fin d'ora, entro il sopra indicato limite di spesa, la Direzione Generale a fare eseguire i lavori di riparazione e di adattamento previsti.

2: Polizza Rosselli Settimio.

Il Direttore Generale riferisce intorno alle richieste del Sig. Rosselli, assicurato con polizza emessa dalla New York, per capitale di Lire 20.000., a Vita Intera a premi vitalizi.

Il Direttore Generale richiama le precedenti deliberazioni del Comitato Permanente 28 ottobre e 4 Novembre 1915 e fa presente al Comitato che il Rosselli ha potuto provare che il premio di assicurazione della polizza a lui intestata, e della quale è beneficiaria la figliuola veniva pagato dal marito di questa, il quale è stato richiamato in servizio militare.

Il Direttore Generale fa presente inoltre come

le condizioni dell'assicurato Rosselli: specialmente in seguito al supplementare parere espresso dal medico che ebbe a visitarlo, Dottor Romanelli, sono da riguardarsi con particolare criterio di equità, tenuto conto anche che la polizza ha una antichità di oltre 25 anni e che l'assicurato ha attualmente 75 anni.

Il Dottor Romanelli ebbe infatti ad affermare che le alterazioni riscontrate all'esame obiettivo dell'assicurato non sono di data recente ma si sono stabilite lentamente e progressivamente e che egli era indotto ad escludere un aggravamento improvviso che si fosse potuto verificare in ottobre quando l'assicurato chiese la riattivazione della polizza.

Orf

Il Direttore Generale per tutte queste considerazioni, ed anche ispirandosi a criteri di convenienza industriale, esprime avviso favorevole all'accoglimento della domanda di riattivazione del contratto dell'assicurato Rosselli.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, vagliate le ragioni in essa esposte delibera conformemente all'avviso espresso dal Direttore Generale.



3. Compagnia "Adriatica" - Copertura Rischio di guerra per gli iscritti alla Milizia Territoriale.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla
divergenza sorta nell'interpretazione del patto adot-
tato dalla "Adriatica", per la copertura del rischio
di guerra a favore degli iscritti alla Milizia
Territoriale.

L'"Adriatica" concede in base ai patti contrattua-
li la copertura del rischio di guerra - gratuita agli
iscritti nella Milizia Territoriale con una addi-
zionale al primo premio in ragione del 2%, per
coloro che sono soggetti al servizio nell'esercito perma-
nente, nella Milizia Mobile e nella R. Marina.

Nell'un caso e nell'altro la polizza deve essere
in vigore da sei mesi all'epoca della chiamata sot-
to le armi.

Nel passato anno l'"Adriatica" prospettò il caso
che si sarebbe potuto verificare per assicurati i qua-
li, raggiunto il limite di età potevano credere all'atto
della stipulazione del contratto di essere di diritto
iscritti alla Milizia Territoriale e quindi coperti gra-
tuitamente del rischio di guerra, mentre invece, poiché
la legge sul reclutamento dell'esercito prevede la fa-

colta di ritardare tale iscrizione, - ove il ritardo si fosse verificato, si sarebbero trovati scoperti del rischio di guerra, non avendo corrisposto l'addizionale del 2%.

L'Adunanza, in tal caso proponeva che fosse accettato posticipatamente l'addizionale e quindi accordata la copertura del rischio di guerra. Ci siamo dichiarati d'accordo.

Sopraggiunta la guerra; l'Adunanza, adotto per tutti coloro che non risultavano coperti del rischio di guerra in confronto al patto di cui sopra norme speciali approvate dal Ministero, e ce ne diede comunicazione. - Recentemente poi sottopose un quesito in rapporto agli assicurati riformati.

Essa richiese, per analogia col primo caso anzidetto che fosse pure consentito il pagamento posticipato dell'addizionale agli effetti della copertura del rischio di guerra, per gli assicurati che all'atto della stipulazione della polizza data la loro condizione di riformati, non si erano coperti col pagamento dell'addizionale stessa, e che richiamati e fatti abili, oppure in previsione del richiamo chiedevano che fosse applicato nei loro confronti, il patto di polizza, fanno però che per gli assicurati riformati ma iscritti alla Milizia Territoriale, la copertura in tali casi fosse accordata gratuitamente.

Dirj



L'addizione a priori ad un accordo di massima su tale quesito avrebbe potuto metterci in una condizione di accettare nuove cessioni con garanzia del rischio di guerra, o di accordare tale garanzia su cessioni in corso, a patti differenti da quelli stabiliti dall'Istituto per i propri assicurati: pare quindi opportuno rispondere facendo riserva di decidere caso per caso.

E due casi infatti si presentarono, in ordine a cessioni già assunte, i cui assicurati intendevano premunirsi della copertura del rischio di guerra, in considerazione di un probabile richiamo: ai detti assicurati l'Adunanza aveva accordata la copertura stessa, col pagamento posticipato dell'apposita addizionale.

Ora poiché l'Istituto ai propri assicurati aventi polizza in vigore da meno di un anno, alla data della dichiarazione di guerra, accorda la copertura ma subordinatamente all'applicazione dei declassamenti soprapremi, stabiliti per tutti coloro che ne risultano coperti del rischio, ove avesse seguita l'Adunanza nelle sue decisioni avrebbe certamente creato una disparità di trattamento, fra i propri assicurati diretti e quelli provenienti dalle cessioni del 40%.

Si ritiene quindi opportuno di astenersi dall'accettare la quota parte in cessione del rischio di guerra in ordine ai due casi di cui sopra e che concernono le polizze numero 285233 (15614) Vignara e N° 284.694 (14817) Scavo.

Nel dare comunicazione alla Compagnia fu scritto che l'Istituto riteneva di astenersi dall'assunzione dell'extra rischio guerra anche per polizze che già ebbero corso in cessione in quanto risulta che tale garanzia sia stata accordata a condizioni differenti.

La Compagnia naturalmente rispose - e invito a chiarire tale nostra risposta - Essa in sostanza così ragiona:

" Fermo gli impegni, per le cessioni da noi accettate
 " incondizionatamente per le quali restano inscindibili
 " le responsabilità di qualunque genere, tanto per noi
 " come per voi, fino all'estinzione dei contratti, riteniamo
 " che sia vostro intendimento di rifiutare le cessioni
 " nuove che includono condizioni differenti dalle nostre. Se
 " tale fosse il vostro intendimento nella assunzione da
 " obiettare; solo daremo conferma. - Ma se tale
 " criterio volete estenderlo anche alle cessioni già
 " in corso, noi non lo potremmo accettare."

Drj

Saggiamente poi che essa ritiene di dover interpe-



fare il patto di polizza riferendosi al rischio di guerra, nel senso che da parte di essa esiste obbligo:

a) che debba essere accordata la garanzia gratuita agli assicurati che riformati all'atto della stipulazione del contratto, vengono poi richiamati, visitati e ascritti alla Territoriale.

b) che debba essere consentito il pagamento dell'addizionale del 2% agli assicurati che riformati all'atto della stipulazione del contratto non provvidero a copersi del rischio di guerra, e poi richiamati e visitati, ovvero ascritti all'Esercito Permanente, Milizia Mobile, o Regia Marina, o che prevedendo di doverlo essere, si dichiararono disposti di pagare l'addizionale in oggetto.

Giuridicamente anzi, così scrive la Compagnia "potremmo a ciò essere costretti se non per patto espresso per condizione implicita. E se esiste un obbligo per noi, - essa così continua, - non è giusto che tale obbligo sia escluso per noi che col premio di assicurazione della quota ceduta avete accettato anche le responsabilità inerenti. Che se anche si fosse dubbio nell'interpretazione dei nostri obblighi, un alto dovere patriottico - essa conclude, - impone nel dubbio di dare l'interpretazione più favorevole all'assicurato. Assente da ultimo la Compagnia

che ove l'Istituto non fosse in ciò d'accordo sottoporrebbe la questione al Ministero. E la questione si presenta dunque nel suo aspetto, e sembra, possiamo così riassumerla:

È obbligato l'Istituto ad accettare e seguire le Imprese Private in quella qualunque interpretazione dei patti contrattuali; che esse credono a loro giudizio di adattare, in rapporto alle cessioni già accettate e in corso?

Nel caso speciale dell'Adriatica, deve l'Istituto ritenersi obbligato ad assumere la quota parte dell'extra rischio di guerra, per cessioni già accettate e in corso anche se non conviene nell'interpretazione del patto di polizza dell'Adriatica, e se quindi le condizioni a cui l'extra rischio fu assunto risultano diverse da quelle dell'Istituto?

Arj

La questione così posta, che ha da un lato carattere di massima, e dall'altro presenta la sua applicazione pratica in rapporto all'accettazione della garanzia del rischio di guerra su cessioni in corso dell'Adriatica accordata alle condizioni sopradette, non è certamente facile. - E se le difficoltà provengono da ragioni di diritto e da disposizioni di legge, si appaiono di fronte alle considerazioni di opportunità che purtroppo data la tendenza Ministeriale da un lato, e l'invocazione al patriottismo dall'altro,



fatta dalla Compagnia, non possono essere dimenticate.

È necessario tuttavia esaminarla, trovarne una soluzione compatibile col diritto, coll'opportunità, coll'interesse dell'Istituto.

Già intanto permettere che i due casi prospettati dall'Adunanza, differiscono, e almeno non presentano quei caratteri di analogia che la Compagnia vorrebbe.

Il primo caso contempla coloro che in buona fede vedevano quando hanno stipulato il contratto, di essere iscritti alla Milizia Territoriale e quindi di essere coperti gratuitamente del rischio di guerra col semplice decorso dei sei mesi.

Si verifica per legge il ritardo nella loro iscrizione alla Territoriale, e può comprendersi sotto un certo punto di vista che data la buona fede si conceda di completare la garanzia del rischio di guerra col pagamento posticipato dell'addizionale, pagamento che gli assicurati come son disposti a fare dopo certamente avrebbero fatto anche prima alla stipulazione del contratto ove avessero conosciuto il vero stato delle cose.

Il 2° caso contempla i riformati. Ora coloro che sono riformati, non ignorano che verificandosi una guerra possono essere riscattati e fatti abili. È una situazione ben diversa da quella di coloro che raggiun-

la l'età credono, come ne hanno diritto di appartenere alla Territoriale.

Gioverà ancora un'altra riflessione: che i patti contrattuali sia dell'Istituto, come dell'Adriatica, concernenti la garanzia del rischio di guerra, risultano dettati quando la guerra si presentava come un evento solo probabile; e se l'Istituto subordina la garanzia gratuita soltanto al periodo di franchigia, l'Adriatica quando non si tratti di Territoriali oltre il periodo di franchigia, richiede come sopra detto il pagamento dell'addizionale. Questa seconda condizione; specie nei riflessi che l'addizionale è minima (2% del capitale fino ad un massimo di £ 60) induce alla logica supposizione che la copertura del rischio di guerra veniva accordata dalla Compagnia a priori, quasi come un beneficio, un'agevolazione particolare, insita nella polizza, ma in quanto l'assicurato al momento stesso in cui dava vita al contratto, sia che avesse certezza, sia che non avesse che sola probabilità, più o meno fondata, di dover un giorno essere chiamato a prestare servizio militare, ne accettasse a sua volta la relativa condizione, molto mitè, come abbiamo visto, finché il rischio era allo stato di sola probabilità;

Dr]



e che la Compagnia poteva anche avere adottato per le consuete ragioni di concorrenza, da una parte, e nel riflesso dell'altra che ove molti assicurati l'arancio accettata, si sarebbe venuto formando con l'importo delle addizionali, un fondo di riserva speciale al rischio di guerra non indifferente.

Gli assicurati, e nel nostro caso i riformati, che stipulando il contratto con l'Adriatica, non hanno creduto di coprirsi del rischio di guerra per l'eventualità di un richiamo, pagando la metà addizionale, si potrebbe dunque, e non illogicamente supporre che hanno rinunciato a quel beneficio a quella agevolazione particolare, che l'Adriatica offriva loro all'atto della stipulazione della polizza. I due casi quindi, non è errato il dire, che presentano una notevole differenza: nel primo abbiamo una presunzione di diritto, una credenza giusta e rispondente a uno stato di fatto, che solo una disposizione di legge può alterare e all'insaputa dell'assicurato: nel secondo, invece, si significa il fatto di una trascuratezza, di una dimenticanza, se così vogliamo chiamarla, o di un disinteresse da parte dell'assicurato stesso, che è riformato, sì, ma che come tale non era escluso, e non doveva dimenticarlo.

dalla probabilità di un richiamo. Sicché non è anche errato l'affermare che non si può derivare da ragioni di analogia che non esistono, la conclusione che pure in favore dei riformati, debba la Compagnia adottare la stessa liberale interpretazione usata per coloro che ebbero ritardata l'iscrizione alla Milizia Teritoriale.

Di conseguenza gli assicurati, nel nostro caso, i riformati, che non approfittarono stipulando il contratto, della condizione implicita nel contratto stesso; verificatasi la guerra e volendone la garanzia dovrebbero sottostare alle norme e condizioni ben più gravi che la Compagnia ha dovuto adottare di fronte alla gravità del rischio, passato da un certo grado di probabilità ad un effettivo stato di certezza.

Orf

Le considerazioni susposte ci sembra che potessero indurci a concludere, contrariamente a quanto afferma l'Adunata, che non sussista l'obbligo dell'interpretazione da lei adottata del patto di polizza concernente la garanzia del rischio di guerra, - di consentire cioè la garanzia gratuita ai riformati se richiamati e iscritti alla Teritoriale, - o col pagamento posticipato dell'addizionale del 2% se iscritti all'Esercito Permanente.



Misura Mobile, ecc.

Ragioni speciali possono aver indotta l'Adunanza a tale larghezza di interpretazione: il momento che attraversiamo infatti come espone a duce delle Imprese Private larghe sottoscrizioni di prestiti italiani oltre che esteri, - può anche consigliare un certo atteggiamento di liberalità. E' sempre meglio accaparrarsi simpatie, e costituirsi titoli di merito.

Ma tali ragioni non costituiscono il dovere, l'obbligo, e l'Istituto dovrebbe essere libero a parer mio di valutare anche le ragioni, in base alle quali una Impresa Privata crede di stabilire e adottare criteri più o meno liberali, interpretazioni più o meno rispondenti al diritto.

Questo è un altro aspetto della questione. E' infatti, può anche verificarsi, come si verifica, che l'Adunanza per costituire a se stessa una certa autorevole speciale liberalità, - eccede nell'accordare la garanzia del rischio di guerra, e ne affronta un po' a cuor leggero la grave incognita. Ora è questo che l'Istituto debba sottostare ai danni di una tale linea di condotta, e può esservi costretto?

Esaminando la legge 4 Aprile 1912, noi troviamo in rapporto alle cessioni del 40%, queste sole disposizioni:

Articolo 29.: Le Imprese possono essere autorizzate a continuare le operazioni, purché cedano all'Istituto il 40% di ciascun rischio assicurato dopo l'entrata in vigore della legge.....

Articolo 31.: L'Istituto sarà libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti a giudizio del Consiglio di Amministrazione senza sufficienti cautele.

Nel Regolamento alla legge troviamo queste altre disposizioni:

Articolo 52.: (ultima alinea) Qualora la polizza contenga garanzia di rischi speciali, non compresi nelle condizioni generali di polizza è fatto obbligo all'Impresa di allegare alla polizza un rapporto del Direttore che attesti della corrispondenza fra i dati forniti dall'esperienza, e gli eventuali sovrappremi.

(M)

Articolo 53.: (ultima alinea) Qualora il contratto di assicurazione stipulato dalle Imprese cedenti, contenga garanzia di rischi all'infuori di quelli derivanti dalla durata della Vita Umana, è in facoltà dell'Istituto Nazionale di accettare solo la quota di rischio dipendente dalla durata della vita umana.



Nessuna disposizione dunque, non solo, ma non una frase, non un richiamo, nella legge e nel regolamento, che affermi o dia modo di affermare, o anche semplicemente di dedurre che una volta accettato un rischio in cessione, l'Istituto sia obbligato ad adottare quei criteri o quelle decisioni che un'Impresa privata credesse di applicare, interpretando da un suo particolare modo di vista le condizioni contrattuali. Rileviamo invece in base alle disposizioni sopra riferite che esiste nello spirito della legge il diritto nell'Istituto ad una riserva circa l'accettazione degli extra rischi. Ed extra rischio in modo speciale è appunto il rischio di guerra.

Per la garanzia di detto rischio, l'Adriatica ha stabilito tariffe e norme apposte, approvate dal Ministero.

Ma come abbiamo veduto per la categoria degli assicurati riformati, essa ad un dato momento ha creduto non di dover applicare tali tariffe nostre, ma di consentire invece l'applicazione del patto contrattuale, che conosciamo, e del quale tali assicurati pel solo semplice fatto che erano riformati all'atto della stipulazione della polizza, non hanno creduto di valersi. (Si noti che la data della polizza dei due assicurati riformati che hanno dato

origine alla questione, risale per l'una al marzo, e per l'altra all'Aprile del 1915, a un'epoca cioè in cui le probabilità della guerra erano sempre più manifeste, e nelle quali quindi i riformati potevano logicamente essere indotti a supporre una probabile revisione; e per conseguenza essere inclinati a valersi del beneficio accordato dalle polizze dell'Adriatica, beneficio che la Compagnia sarebbe ritenuta invece obbligata a concedere loro anche posteriormente alla stipulazione del contratto.)

Dal momento che nello spirito della legge, esiste una riserva in favore dell'Istituto, circa l'accettazione degli extra rischio, perché esso non dovrebbe farla valere nella questione presente, cercando in pari tempo di stabilire come principio che l'Istituto non è obbligato a seguire le Imprese Private, in quella qualsiasi interpretazione che esse credessero di dare ai patti contrattuali?

(14)

Se volessimo anche prescindere dalla legge e dal regolamento e attenerci a soli rapporti di massimizzazione, siamo indotti ancor più a insistere nel nostro concetto, poiché in tema di massimizzazioni, si può imporre e si deve accettare l'applicazione dei patti contrattuali, ma non l'interpretazione che una delle parti creda di dare agli

stesse: ben diversa è l'applicazione dell'interpretazione.

«L'Adriatica in sostanza dice appunto: "Io interpretato così, e così dovete pur voi interpretare..."»

I riformati assicurandosi coll'Adriatica avevano a loro disposizione per qualsiasi evento, la possibilità di coprirsi con minimo sacrificio del probabile rischio di guerra: Non lo fecero, e allora dovrebbero oggi sottostare alle tariffe che l'Adriatica ha adottato per il detto rischio.

«E non si pretenda, se l'Adriatica vuole astenersi dal seguire tale linea di condotta, che l'Istituto la segua in virtù di una dubbia facoltà interpretativa: la legge come abbiamo veduto, stabilisce che l'Istituto quando non esistono sufficienti cautele può astenersi dall'accettazione dei rischi, per ugual ragione quindi, dall'accettazione di un extra rischio. Tanto più quando esso come è il rischio di guerra altera la durata della vita umana, espone la vita umana a un pericolo gravissimo ed immediato, e quindi esige per la sua assicurazione la massima cautela».

Tale cautela è manifesto che non esiste quando si consenta che gli assicurati solo perche riformati quando stipularono il contratto, si garantiscano, sia se già richiamati o no, colla sola addizionale del 2/100.

Ora riassumendo: è dubbio che l'interpretazione dell'Adriatica sia per la stessa Compagnia obbligatoria, e noi siamo propensi anzi a credere che non lo sia; dovrebbe in ogni caso essere escluso che l'Istituto sia obbligato ad accettarla e ad adottarla: lo fosse anche e per l'Impresa e per l'Istituto, questo poiché ci troviamo di fronte ad un extra rischio di guerra assunto senza sufficienti cautele, riportandosi alla legge, dovrebbe avere il diritto di rifiutare la quota parte in cessione, anche se la cessione del rischio normale risultasse già accettata.

Questo il complesso delle considerazioni che si crede di esporre in ordine alla questione: esistono però anche ragioni di opportunità, alle quali si è fatto cenno, ma nelle quali l'ufficio non crede di poter entrare.

Drj

Il Direttore Generale legge poi la seguente lettera in data 15 novembre 1915, indirizzata dalla riunione Adriatica di Sicurtà all'Istituto.



Milano, 15 Novembre 1915

Spett. Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Direzione Generale
Roma

Accusiamo ricevuta della fav. n. N° 50040 in data 27 ottobre, dell'Ufficio IV, e mentre prendiamo nota della conferma dataci circa la decisione presa da questa Spett. Direzione in ordine alla garanzia del rischio di guerra che si intende subordinare all'applicazione di un soprappremio anche per gli appartenenti alla Milizia Territoriale, sentiamo il bisogno di veder meglio chiarito il punto della vostra lettera in cui si parla della deliberazione presa di astenersi dall'assunzione dell'extra rischio di guerra, anche per polise nostre che già ebbero corso in cessione; in quanto risulta che la garanzia del rischio di guerra sia stata accordata a condizioni differenti. Noi cioè riteniamo che, fermi gli impegni da voi assunti per le cessioni accettate incondizionatamente, per le quali restano inscindibili le responsabilità di qualunque genere, tanto per voi che per noi, fino alla estinzione dei contratti, sia no intenzione di rifiutare le cessioni nuove che includano condizioni differenti da quelle da voi inaugurate recentemente per la copertura del ri-

rischio di guerra.

Per questo il vostro preciso criterio, nulla ci resta da obiettare e solo vi prume che ce ne date conferma.

Per quanto concerne le polisse:

N° 285.235 / 15814 - Vignarola Albino

. 284.694 / 14817 - Cairo Francesco

ci serva che noi, data l'affinità di concetto col quesito esposto nella vostra lettera N° 1727 di 4 Ottobre 1914, risolto di pieno accordo, accogliammo favorevolmente la richiesta degli assicurati che, in previsione della loro idoneità alle armi, tende ad ottenere la copertura del rischio di guerra gratuita verso pagamento in data oderna dell'addizionale del 2% del capitale, e perciò vedremmo volentieri la vostra resistenza dalla rifiutata compartecipazione.

Su questo punto vogliamo farvi considerare che trattandosi di polisse già da voi accettate, non ci sembra giusto che gravi solo su di noi l'alea del rischio di guerra, mentre la interpretazione del patto di polizza a favore dell'assicurato non costituisce affatto una "condizione diffeunte" ma bensì il riconoscimento di un diritto subentrato e conseguente alla nuova obbligazione

di servizio militare, fatta agli assicurati dopo la stipulazione del contratto. Di fatti, se le nostre Condizioni di polizza ammettono la garanzia del rischio di guerra gratuita per l'intero capitale assicurato agli obbligati per legge al servizio di guerra nella milizia territoriale, noi non possiamo esimerci dal rimanere responsabili per la nostra quota parte in caso di morte in guerra degli assicurati che posseggono le polizze con quel patto, anche se i rispettivi titolari hanno dichiarato di essere stati riformati, all'atto in cui proposero l'assicurazione.

E se per i riformati che, in seguito a riesame medico, vengono obbligati per legge al servizio di guerra nella Milizia Territoriale, noi dobbiamo riconoscere la gratuita copertura del rischio di guerra, per l'intera somma assicurata, non vi è ragione sufficientemente valida per negare la copertura del rischio di guerra per gli assicurati che, nelle identiche condizioni, sono assoggettati per legge al servizio nell'Esercito Permanente, nella Milizia Mobile o nella Marina, anche quando essi non abbiano pagata l'addizionale, poiché giuridicamente noi potremmo essere costretti, se non per patto espresso, per condizione implicita,

a ritenere coperto il rischio di guerra fino a L. 30.000. verso pagamento posticipato di quell'addizionale che non si paga all'atto della stipulazione del contratto sol perché allora l'assicurato si trovava allo stato di riforma. A maggior ragione ci sembra commettere una ingiustizia vedendo la copertura del rischio di guerra gratuita verso pagamento dell'addizionale del 2% a quegli assicurati che, nella prospettiva di dover prestare servizio di guerra per effetto di nuove leggi, vogliono pagare subito l'addizionale del 2% per premiarsi contro un evento pericoloso che non era prevedibile alla stipulazione del contratto.

Ora finché esiste un obbligo per noi, assicuratori diretti, non è giusto che esso sia escluso per voi che, col premio di assicurazione della quota ceduta, avete accettate anche le responsabilità inerenti. Noi troviamo che, anche ove vi fosse dubbio nell'interpretazione dei nostri obblighi, un alto dovere patriottico impone, nel dubbio di dare l'interpretazione più favorevole all'assicurato. E ove voi insistiate, il che speriamo non sia - dovremo sottoporre la questione al Ministero.

dir

Per siffatte ragioni ci permettiamo dichiarare



che noi mettiamo a vostra disposizione la quota parte dell'addizionale che ci viene offerta dai suddetti assicurati prima ancora di essere sottoposti a nuova visita di riforma, dovendo lasciare aperta la questione di massima involgente la N. responsabilità, a franco della nostra, per tutti i contratti portanti la vostra dichiarazione di accettazione.

Speriamo però che per le ragioni sopra esposte, e più di tutto per la questione morale, vorrete dichiararvi con noi di accordo.

A suo tempo prendemmo atto della dichiarazione di codesta *Mett. Direzione*, circa la non applicabilità degli accordi relativi alla decorrenza del rischio per tutte le polizze provvisorie. Di questa dichiarazione ne abbiamo tenuto conto per eliminare il contenuto accreditato della quota proporzionale di premio puro per tutte le 94 polizze rifiutate in relazione al contenuto della vostra lettera 9 Agosto N. 37659.

Ma la stessa ragione, per cui rinunciate al premio puro relativo alle polizze provvisorie rifiutate, deve valere per tutte le altre polizze provvisorie da voi accettate, per le quali credeste egualmente non

applicabili gli accordi vigenti per la decorrenza dei rischi:

È infatti naturale che, non avendo corso, nemmeno per queste polizze, alcun rischio fino al momento dell'accettazione, si restituiscano il premio puro proporzionale alla quota cedolari.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, soprassedendo dal prendere una determinazione in merito alla questione sottoposta al suo esame e dà mandato al Direttore Generale di comunicare al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio l'interpretazione che la Riunione Adriatica intenderebbe dare al fatto di polizza di cui all'articolo 8, richiamando l'attenzione del Ministero sui limiti di sufficienza delle cautele necessarie per l'assunzione del rischio di guerra in confronto degli impegni che la Compagnia va assumendo verso la massa degli assicurati.

M

4. Polizza Canciano Tomada.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla richiesta del Sig. Canciano Tomada assicurato con polizza n° 132034 emessa dalla Società "Berlinese".

il 21 novembre 1907 in categoria Vita Intera con partecipazione agli utili per capitale di lire 10.000.

Il Tomada rimase in arretrato col premio scaduto il 1° giugno anno decorso. Nel Novembre successivo chiese di riattivare il contratto ed all'uopo fu prodotto un certificato medico steso dal Sig. Dottor Giuseppe Padovan.

L'esame di detto certificato, in rapporto a speciali circostanze organiche, ha condotto la nostra Commissione Medica a chiedere che la rimessa in vigore della polizza sia subordinata al pagamento di un soprappremio.

A tal proposito la Direzione sottopone le seguenti considerazioni.

Una polizza in corso di pagamenti ha evidentemente un'antidurata ed una riserva matematica acquisita. Il premio è pattuito fin dall'origine e forma la base fondamentale del contratto. Si può dire, anzi, che è appunto l'accordo perfetto, preciso e indeclinabile su questo punto essenziale degli obblighi dell'assicurato che il proponente l'assicurazione stipula il contratto e ne assume volontariamente e pacificamente l'onere.

Non sembra quindi che durante il corso della polizza si possa pretendere dall'assicurato - qualun-

que possa essere la motivazione della richiesta - un aumento nell'importo del premio. Né tampoco sarebbe invocabile, nel caso in oggetto, l'aggravamento di rischio di cui si parla agli articoli 432 e 451 del Codice di Commercio; - aggravamento di rischio pel quale le Compagnie, in deroga alla comminazione contenuta negli articoli suddetti, continuano il contratto chiedendo generalmente il soprappremio - inquantochè nel cambiamento determinatosi nelle condizioni di salute dell'assicurato, esula quel concetto di atto volontario che è insito nei casi di scioglimento del contratto che il Codice di Commercio prevede.

Semberebbe dunque che l'assicuratore, nei casi di richiesta di riammissione in vigore di una polizza, non possa adottare altre soluzioni che quelle: o di acconsentire senz'altro alla domanda, alle consuete condizioni, o di declinarla. Ogni altro temperamento sarebbe inammissibile.

Alf

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime avviso che sia da accogliersi senza aggravio di premio la domanda di rimessa in vigore fatta dall'assicurato Scanziano Tornada.



Dopo di che il Vice Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

[Signature]

Il Direttore Generale

[Signature]

Il Consigliere Segretario

[Signature]